

CXXXIII.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella seduta antecedente — Rinvio alla votazione segreta dell'articolo unico del progetto di legge: Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici — Discussione del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno — Parlano i senatori Cordova, Cavalletto, Inghilleri relatore, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione degli articoli da 1 a 14 inclusivo, dopo osservazioni e proposte dei senatori Cordova ed Auriti ad alcuni articoli — Risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

È presente il ministro degli affari esteri. Intervengono in seguito i ministri del Tesoro, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

Lo stesso senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge il seguente sunto di petizione:

« N. 135. — La Società di Farmacia di Torino fa istanza perchè dal Senato non venga approvato il disegno di legge per la proroga dell'articolo 68 della legge 22 dicembre 1888 ».

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo per motivi di famiglia i signori senatori: Boncompagni-Ottoboni e Pasolini per un mese; Briganti-Bellini per sette giorni.

Se non vi sono obiezioni questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi;

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 1,304,600 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento per somma eguale su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione di un'assegnazione straordinaria di L. 3,446 77 ad un nuovo capitolo da instituirsi col n. 90 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e approvazione di corrispondenti diminuzioni sui capitoli n. 43 e 72 dello stato di previsione medesimo;

Ripartizione di fondi per il bilancio 1894-95 e 1895-96 per la costruzione di strade nazionali e provinciali a richiesta di maggiori somme;

Maggiori spese di ferrovie complementari e riparto degli esercizi 1893-94 e 1894-95;

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

Avverto i signori senatori che i progetti indicati ai numeri 2 e 3 saranno votati in una sola coppia d'urne.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: « Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici » (N. 261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione 23 aprile 1894 colla provincia di Mantova per eccesso d'estimo e contributi idraulici.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria l'annessa Convenzione stipulata il 23 aprile 1894 presso la prefettura di Mantova avanti quel signor prefetto comm. avv. Bernardo Soldi fra il signor conte avvocato Cesare Gioppi, presidente di quella Deputazione provinciale in rappresentanza e nell'interesse della provincia stessa, ed il signor cav. Francesco Zardo intendente di finanza quale delegato del Ministero del Tesoro e per la quale è composta la vertenza sull'eccesso d'estimo e contributi idraulici nella provincia medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del progetto di legge: « Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno » (N. 187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la

discussione del progetto di legge: Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno.

Chiedo al signor ministro se accetta che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale e ne dirò a suo tempo le ragioni.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto dell'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA legge: (V. Stampato N. 77-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Il senatore Cordova ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Incomincio col dar lode al Governo che porta innanzi questo disegno di legge riguardante le provincie meridionali e specialmente l'isola di Sicilia.

Sia anche lode all'Ufficio centrale ed all'egregio relatore che con tanta sollecitudine redasse la magnifica relazione, seconda, dopo la prima dottissima, già pubblicata nel primo progetto di legge.

Signori! Nel terribile momento in cui l'anarchia funestava le provincie di Sicilia, un'assemblea di egregi cittadini dell'isola, presieduta dal compianto deputato Cuccia, faceva voti al Governo acciocchè, con la maggiore possibile urgenza, mettesse innanzi ad esecuzione la legge 11 dicembre 1841. Sol che si mutasse il magistrato esecutivo, visto che nè gli intendenti sotto il passato regime, nè i prefetti, sotto il nuovo, avevano nulla fatto per la rivendica dei terreni demaniali della Sicilia e la distribuzione di essi alle classi agricole. Cosicchè in 53 anni la legge 11 dicembre 1841 non aveva fatto un passo.

Ed a maggior significato di urgenza l'Assemblea, nel suo memorando al Governo italiano per la durevole pacificazione della Sicilia, faceva voti perchè fosse destinata all'esecuzione di quella legge una Commissione del genio militare.

Occorre, diceva l'Assemblea al Governo, dopo 80 anni dacchè gli ex-baroni possiedono i feudi, come *allodi*, godendo anche dei frutti delle quote spettanti ai comunisti, che il potere legislativo sciolga egli il condominio, determinando la quota per tutti, un terzo per figura

di esempio, un quarto, e lo stato maggiore venga con militare energia e celerità a fare i distacchi, aggiustando contemporaneamente con equità le circoscrizioni, secondo i rapporti tra la superficie e la popolazione che vi abita; abolendo tutti i reclami, i pareri, gli studi di molti enti creati senza necessità che hanno reso impossibile questo lavoro.

È avvenuto intanto che il Governo ritirando la legge *Giolitti-Lacava* che stava innanzi al Senato, la migliorò in tutto, ma però la lasciò complessiva per tutto l'ex-Regno di Napoli, ciò che rende meno spedita od attuabile la riforma.

Signori senatori! Mai come oggi rifulse di più limpida luce la sentenza di Aristotele nel capo I, lib. IV, della sua politica: *Aliae leges insularibus scribendae sunt, aliae continentis incoliae leges rebus publicis accommodanda sunt, non respublicae legibus*: confonder gl' interessi dell' isola con quelli del continente fu errore fatale commesso da tutti i Governi dopo il rinascimento

Errore che fece sì che la Sicilia destinata dalla Provvidenza ad esser rocca inespugnabile di difesa del continente italiano, divenisse spesso causa di debolezza e di ruina. Gli Angioini ed i Borboni insegnino.

Mal calcolata fu dunque l'idea di livellare sott'unica legge, le provincie meridionali al di qua ed al di là dello Stretto, le insulari e le continentali.

Nelle provincie meridionali al di qua del Faro il trionfo della Rivoluzione francese dal 1806 al 1814 aveva fatto echeggiare per tutte le valli il grido di Mirabeau: *Sconvolgete le ceneri dei morti per dar pascolo ai vivi*; intendendo per morti i feudisti che erano già stati condannati la notte del 4 agosto 1789 dall'Assemblea francese.

Mentre nell'altra parte dello Stretto, l'occupazione inglese fortificava sotto il suo alto protettorato il regime feudale, rivestendolo all'anglo-sassone.

Fusi in unica Camera dei Pari il braccio laico e l'ecclesiastico in che dividevasi il vecchio Parlamento siciliano, dettò al vicario generale Francesco I il famoso art. I dell'atto parlamentare del 1810, che dichiarava *allodi*, cioè libera proprietà dei baroni tutti i feudi siciliani.

Sparivano così i demani e coi demani i comuni; e la proprietà collettiva, di due milioni

di cittadini passava nelle mani di 177 famiglie baronali! ed a questa enormità si diè nome di abolizione della feudalità e la data del 2 giugno 1813.

A questa data storica rimonta l'attributo affibbiato allora alla Sicilia d'Irlanda e d'Italia.

Cessata l'occupazione inglese, Francesco I tentò di riparare ai danni con la legge 11 settembre 1825, ma quella legge mirava a sciogliere i soli demani promiscui, lasciando da parte quelli feudali ed ecclesiastici, i feudali perchè già erano stati usurpati dai feudatari e gli ecclesiastici perchè erano sotto l'usbergo del patronato regio.

I feudatari però non ne rimasero tranquilli e si affrettarono ottenere dagli arrendevoli magistrati la consacrazione anche delle angherie più volgari, così, ad esempio, la legge del 2 giugno 1813 aboliva le *angherie*, e nominava, con ispecialità, il così detto tributo della gallina che annualmente, ogni vassallo, doveva portare al barone.

Farà meraviglia al Senato sentire che tuttora, in Sicilia, si paghi il tributo della gallina!

Ebbene i comunisti di S. Cataldo osarono al 1° gennaio 1814 non soddisfare quel tributo: il principe li portò davanti i tribunali, si percorsero tutti gli stadi del giudizio, e finalmente il tribunale del Concistoro, che corrisponderebbe alla moderna Cassazione, con sentenza del 12 aprile 1819, dichiarava dovuto al principe di San Cataldo il tributo della gallina, perchè rivestiva carattere di canone enfiteutico.

La rivoluzione del 1820, promossa dai carbonari, ma sostenuta da 40,000 contadini siciliani, che invasero Palermo e misero a sbaraglio la guarnigione napoletana per ben tre volte; fece avvertito il re Francesco che bisognava fare qualche cosa per loro onde legarli alla monarchia.

Emanò perciò la legge 11 settembre 1825 limitatamente allo scioglimento dei demani promiscui, senza tener conto nè dei demani feudali, nè dei demani ecclesiastici.

I baroni si erano impossessati dei demani promiscui, cambiando il diritto di fida in affitto.

Il feudo apparteneva ai cittadini, ed il barone aveva il diritto di una fida limitata.

Ma i cittadini furono cacciati dal feudo a colpi di fucile, ed il barone se lo affidò per conto proprio a potenti allevatori di bestiame, contro

i quali cadeva infranta ogni resistenza dei singoli cui in questo modo veniva meno la garanzia e la difesa promessa e giurata dal barone ad ogni articolo dello Statuto universitario.

Per addurre un esempio che determini il modo come era intesa in Sicilia la garanzia feudale, tanto da parte del barone, come dal principe e suoi magistrati, parli la storia della mia città natia Aidone.

Aidone tuttochè terra demaniale, subì il feudale dominio, ma senza meremisto impero, sicchè il suo barone era qual primo magistrato addetto all'osservanza del Codice consuetudinario, ma immenso il suo territorio, perchè sui ruderi di Erbita una delle cinque città regine designate da Tolomeo qual prima sede dei Siculi.

Per la legge e l'atto parlamentare 10 ottobre 1810, fu per la prima volta imposta in Sicilia la tassa fondiaria, ma sulle basi dette del rivelò.

Il Consiglio comunale, o come allora chiamavasi *Civico*, dovea denunziare i suoi demani e li denunciò di fatto con atto consiliare 20 luglio 1812.

La denuncia partorì il suo effetto ritenuto pei tempi enorme, cioè il carico di un annuo contributo di L. 1978 gravati al Comune.

I comunisti, trattandosi di una imposta nuova si sbalordirono, ed allora lo amministratore della casa feudale si fe' innanzi a suggerire reclamassero al gran Camerario, che allora rappresentava il ministro delle finanze, per ottenerne la cancellazione: che questi diritti promiscui, che questi diritti di uso sui feudi non li possedete, curerà il barone spiegando la sua sempre benevole influenza in pro del comune, a far accogliere il reclamo e cancellare il carico.

Detto fatto, si convoca il Consiglio e si demolisce il rivelò fatto dal magistrato del 1812 come erroneo, alligando che i dritti di uso in esso indicati più non si esercitavano perchè abolita la feudalità con la legge 2 giugno 1813, da quel momento i cittadini ne abbandonarono spontanei l'esercizio.

Ad evitar poi che un messo dell'autorità del *Capovalle*, venisse a constatare il mendacio, e frugando nell'archivio leggesse lo Statuto o Codice consuetudinario dal quale risultano chiari e molteplici i dritti di uso *essenziali, utili e do-*

menicali che godea la cittadinanza su tutti i feudi del territorio, si pensò portar via dall'archivio pubblico quel Codice che da quel giorno scomparve.

Il gran camerario naturalmente non si fece pregare molto, e per intercessione del barone con decisione 13 aprile 1818 cancellava le 1978 lire posta fondiaria gravata al comune.

Ebbene quella decisione fu il titolo sul quale la Commissione feudale della provincia di Caltanissetta, con sentenza 25 giugno 1830, rigettava tutte le domande del comune e lo condannava alle spese (*segni di sorpresa*).

« Considerando, dice la sentenza, che nel 1818, allorchè lo stesso comune fu notificato pel soddisfacimento della fondiaria per la rendita montante a oncie 220 domandò che per l'importare dei dritti *proibitivi* (che consistevano appunto nelle servitù delle quali si tratta) ascendenti ad onze centocinquantaquattro, tari diciotto e grana dieci, venuti già meno per le disposizioni parlamentari fosse sgravata dal tangente della fondiaria;

« Considerando che in conseguenza di tale domanda il gran camerario, dietro il più maturo esame, con ordine dei 13 aprile 1818 accordò la chiesta esonerazione di cui col fatto sin da quello strumento ha quella comune goduto.

« Considerando che gli esposti fatti portano con essi che la comune di Aidone sin dall'epoca dell'annunziato ordine emanato dal gran camerario, non ha dovuto più essere nel possesso dei diritti vantati, ed in conseguenza sotto questo aspetto mancherebbe la base delle sue dimande e della sua azione, da che il sovrano decreto degli 11 settembre 1825 suppone effettivo e materiale il possesso onde mantenersi nello stesso chi ne ha l'attuale godimento;

« Considerando che quando pure si volesse supporre che la comune col fatto, malgrado lo stesso ordine del gran camerario, abbia proseguito nel possesso dei diritti di che si parla, ciò mai potrebbe far sostenere l'azione della comune istessa, mentre il di lei supposto possesso nella specie non sarebbe quel possesso legale pacifico, ed a titolo di proprietà che è quello che solamente può garentire l'azione possessoriale, da che il possessorio in materia di dritti promiscui dev'essere regolato cogli stessi principî delle azioni possessoriali di cui si parla

negli articoli 127, 128 e 129 Codice, parte 3^a, combinati cogli articoli 2138 e 2139 parte 1^a ».

(Tralascio per amor di brevità gli altri considerando che tendono a scusare la colpevole condanna).

« LA COMMISSIONE ».

Per tali considerazioni definitivamente pronunciando rigetta le domande della comune Aidone, per quanto riguarda le servitù di cui si parla.

Condanna la comune di Aidone alle spese del giudizio da liquidarsi come di diritto (*segni di sorpresa*). Così giudicato oggi 25 giugno 1830.

Dopo undici anni appare la legge 11 dicembre 1841, era la legge che doveva, se eseguita, risanare tutte le piaghe apportate ai comuni ed alle plebi agricole siciliane dal regime feudale.

Ferdinando II si fa innanzi a riparare i falli dell'avo e del padre.

S'inaugura nella capitale di ciascuna delle sette provincie siciliane la nuova Commissione abolitiva, presieduta dal capo della provincia, l'Intendente.

Il comune si presenta per aver ragione sui demani feudali, ecclesiastici e promiscui manomessi al 1830, ma ragione non trova, perchè la nuova Commissione feudale che deve decidere del fatto, composta dell'Intendente capo della provincia *ex-barone*, da un regio procuratore e da un funzionario aggiunto, giudica opportuno far cosa gradita ai potenti baroni, che occupavano quattro seggi nella Camera dei pari e con determinazione 28 agosto 1843, delibera di respingere le domande del Comune per l'ostacolo della cosa giudicata nel 1830!!

Ebbene 99 su 100 comuni in Sicilia furono spogliati in questo modo.

E se taluno vuole avere un'idea dell'importanza di queste spogliazioni la deduca dal seguente fatto storico (*Segni di attenzione*).

Enrico Rosso, barone di Aidone, nel 1370 fu dichiarato reo di fellonia e scacciato dal feudo perchè nottetempo assalì e violò la regina Antonia, seconda moglie di Federico III d'Aragona, che trovavasi a Messina.

Il re, con diploma del 1373, investe della baronia Bartolomeo Giojeni d'Angiò, uno dei discendenti del duca d'Angiò.

Il Rosso ricusa cedere e si fortifica nei suoi

castelli, finchè Artate di Aragona, gran giustiziere del regno, a mano armata non venga ad espellerlo.

Espulso il Rosso, entra il Giojeni in possesso del feudo, ma è tosto dal Rosso sfidato in giudizio per la restituzione del suo privato patrimonio, consistente in case, clausure massarie.

Si litiga fino al 1409.

In quest'anno si trova un atto di transazione tra i due baroni, dal quale risulta che i beni privati dei Giojeni ammontavano a onze 900, pari a L. 11,250 pagati dai Giojeni al Rosso.

La proprietà privata del Giojeni, nel territorio di Aidone al 1409, era dunque del valore capitale di L. 11,250, quanto questo Francese cavalier di ventura, ne pagò al Rosso; ora vediamo come si moltiplica nelle mani di quella famiglia.

La famiglia Giojeni nei secoli XVI, XVII e XVIII vende i seguenti beni:

Baronia di Ospedalotto e Cugno per la rendita di L. 8925, capitale L. 178,500;

Baronia Mandrilli e Toscano rendita L. 6375, capitale 127,500;

Baronia Fargiene Baccarato ed annessi lire 20,400, capitale L. 408,000;

Baronia Dragofosso L. 5100, capitale lire 102,000;

Baronia San Bartolo L. 15,300, capitale lire 306,000;

Baronia Radusa L. 6375, capitale L. 127,500 :
Giresi Pali Malaricotti L. 6375, capitale lire 127,500;

Belmontino Chiaxa lire 6375, capitale lire 127,500;

Menzagno L. 1402, capitale L. 18,400;

In tutto per la rendita di L. 76,627, capitale L. 1,522,900;

ed al 1843, epoca in cui il comune fu condannato, la stessa famiglia possedeva beni-fondi per altri sei milioni di capitali.

Chi saprebbe spiegare questa prodigiosa moltiplicazione di pani che oltrepassa ogni concetto biblico? (*Segni di sorpresa*).

Ora mi permetto di fare alcune osservazioni sul progetto di legge che è in discussione.

A pagina 3 della relazione è detto che l'Ufficio centrale non accetta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 5 del progetto ministeriale, in virtù del quale, il ricorso al Collegio commissariale ha per effetto solo di ripetere una indennità pecuniaria, non credendo con-

forme a giustizia che un diritto di proprietà si trasformi in una ragion di credito.

Io prego la Commissione a riflettere che in fatto di diritto di proprietà non è permesso tenere due pesi e due misure.

Quando si tratta della quota del povero che manca al pagamento dell'imposta erariale, se ne fa subito ragion di credito e si espropria, quando trattasi del latifondo del prepotente comincian gli scrupoli (*Bene*).

Distolgan gli onorevoli colleghi per un istante lo sguardo dal legale sereno andamento della procedura dei giudizi civili e della proprietà civile, e lo ripongano sulla *proprietà feudale*, perchè tali sono gli ex-feudi e latifondi non ancora sciolti dal vincolo demaniale di cui qui si ragiona. Entrambe sono *proprietà immobiliari*, ma non di entrambe può dirsi *ex usu possessio, ex possessione dominium*, perchè la proprietà feudale trae suo carattere *ex abuso* da violenza.

Nè questa violenza è supposta, quando il mondo sa che il feudo fu un istituto politico; che la sovrana autorità, or è un secolo, ritirò il mandato al barone mutando l'ordine giurisdizionale nell'economia dello Stato.

Or le terre comunali ed il Governo degli usi civici si trovavano per questo titolo politico nelle mani dei baroni; bisognava dunque che ritornassero alla pubblica proprietà e non restassero nelle loro mani nelle quali deve soltanto restare la parte legittimamente acquistata dai loro maggiori nell'esercizio di quel mandato politico.

Or quest'azione, questo giudizio politico di separazione, lasciate che lo faccia il tribunale commissariale, tribunale *eccezionale politico* da noi per causa politica creato, e fidiamo in esso.

Questa via tennero le nazioni civili che ci hanno preceduto; seguiamone l'esempio!

Signori senatori! Nessuno sospetti che in questo recinto, augusta sede della sapienza italiana, possan fare per mia bocca capolino i sogni di George Max e Lassalle, che sono di moda, sacro per noi e pel Governo il diritto di proprietà, ma consagrati ad Ermete i confini, Ermete senza braccia perchè non rubi i prodotti, e senza gambe perchè non alteri i confini, ecco il portato della sapienza degli avi (*Bene*).

Ma per quest'ente politico che si chiamava barone fu ugualmente sacro?

Quest'ente politico che in origine, giusta i capitolari di Carlo Magno, ebbe il potere a vita: *Quippe beneficium erat ad vitam*, e poi con una serie lunghissima di violenze contro cui non valsero nè la dieta di Roncaglia, nè i Parlamenti, strappò prima ai sovrani la custodia e i diritti d'investitura; poi spogliò i comuni di ogni possesso, e privò i singoli cittadini, a cui difesa era istituito dei diritti di uso per campar la vita; *pro usu et sustentatione civium ne inermem vitam ducant*. Quest'ente politico non conobbe limiti nè confini. Desso con pari ardire portò la sua mano rapace sui possessi del principe, come su quelli del popolo, e fu per concordia di principi e di popoli spogliato di ogni politica rappresentanza.

Però non dovunque scomparvero coi suoi poteri i possessi.

In Sicilia Ferdinando II di Borbone 53 anni or sono volle metter termine all'indegno protrarsi di uno stato di violenza che offendeva il decoro della monarchia, e con la legge del 11 dicembre 1841 volle che si restituissero ai comuni le terre usurpate dai baroni, e si compensassero gli usi civici soppressi *in terre* da distribuirsi ai poveri agricoltori; ma la sua pertinacia non resse alla molteplicità degli ostacoli frapposti dagli ex-feudisti, e dalla grossa borghesia alleata ai potenti, che rappresentavano i comuni, alleata anche ai magistrati che disonoravano la giustizia.

Nell'assenza delle plebi agricole incoerce e mal guidate, ogni tenacia del potere centrale caddè infranta.

Ha potuto così protrarsi per mezzo secolo la lotta che rende incerto e precario ogni possesso.

Oggi il Governo e l'alto Consesso senatorio, al quale spetta il primo onore dell'esame di questa legge, vogliono farla finita.

Poche altre osservazioni mettono fine al mio dire.

Osserverò in primo luogo agli onorevoli membri dell'Ufficio centrale che nell'art. 5 del progetto ministeriale è detto:

« Le operazioni, di cui ai numeri 1 a 7 sono omologate dai commissari con speciali ordinanze, le quali, pubblicate e notificate nei modi di legge avranno, la loro esecuzione, nè sono soggette a ricorso, opposizione od appello ».

L'ufficio centrale ha voluto modificarlo così: « Le ordinanze sulle operazioni dei numeri 1 a 7 devono essere approvate dal Ministero di agricoltura industria e commercio, e contro l'atto di approvazione non è concesso ricorso nè ordinario nè straordinario ».

Io bramerei la soppressione di questa giunta, e che si torni al progetto ministeriale.

Per me ritengo che questa aggiunta sarà causa di ritardi, poichè avverrà, che pubblicata l'ordinanza del commissario, immediatamente correranno deputati e i grandi elettori dal Ministero di agricoltura e commercio e l'obbligheranno a ritardare le operazioni di svincolo.

Questa è una delle preghiere.

L'altra mia osservazione è la seguente:

Nel progetto ministeriale non si parla di ricorso in Cassazione; il progetto della Commissione all'art. 20 ve lo comprende:

Art. 20.

Le parti interessate entro 30 giorni dalla notificazione delle sentenze del collegio Commissariale, possono produrre ricorso innanzi la Corte di cassazione.

Non sembra all'Ufficio centrale che quest'altra sosta alla celerità dello svincolo da tutti ambito sia pericolosa?

La Cassazione fu creata a salvaguardia dei Codici della società civile: or tutti i precedenti legislativi della materia demaniale si riportano a giudici e leggi politiche amministrative.

La presente legge fa di fatto complemento alla legge 11 dicembre 1841, e così di seguito fino agli atti della dieta di Roncaglia ed ai capitolari di Carlo Magno, è una catena di leggi feudali che nulla han da fare con la legislazione civile.

È certo poi che nessun latifondista cederà una zolla di terra al comune senza prima percorrere tutti gli stadi del giudizio, anche come questione di amor proprio, per salvare il decoro dei suoi maggiori, di conseguenza, ammasso di lavoro alla Cassazione ed uno stuolo di avvocati, più o meno politici, in lotta con gli agricoltori impazienti di ottenere un frusto di terra dal barone che da 82 anni se la gode.

E se per avventura il Supremo Consesso cassa una sentenza commissariale, in qual parte di mondo vorrà nascondersi il vincitore all'ira

del popolo? E se salva la sua persona, può così facilmente salvare dai guasti il latifondo, senza il concorso di molta forza pubblica?

Prevalga dunque l'idea di urgenza, e lo ripeto per la seconda volta, *periculum est in mora*.

L'articolo ventuno poi, a mio avviso, guasta e cancella totalmente l'impronta di urgenza.

Art. 21.

Le ripartizioni in quote saranno eseguite dopo scaduto il termine per il ricorso in Cassazione o dopo che il ricorso sia stato rigettato, e qualora non penda giudizio in rivocazione.

Di modo che, se così piace al latifondista, si ha da aspettare che il giudizio in rivocazione sia passato in giudicato. Prego dunque l'Ufficio centrale a rimuovere od almeno modificare questo articolo, e qui non è vano ripetere che nel memorando diretto al presidente del Consiglio da tutti i proprietari e uomini d'ordine dell'isola di Sicilia, è raccomandata l'urgenza, e mi sia permesso chiudere il mio discorso con le parole di Tacito: *nihil in discordiis civilibus festinatione tutius; cunctatione nulla opus est ubi perniciosior quies quam temeritas*. (Bene, bravo).

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Io ho esaminato, or ora, molto superficialmente, lo dichiaro, questo disegno di legge, e temo che l'effetto che se ne otterrà sarà molto scarso.

Probabilmente coll'esperienza si vedrà che molte altre cose legislativamente dovranno adottarsi per conseguire lo scopo che questo progetto di legge si propone.

Uno scopo santissimo, ma che, date le condizioni locali, ci vuole molto tempo per raggiungerlo.

Quanto al sistema adottato, a me pare che i commissari tolti dal Consiglio di Stato, e dalle Corti di appello e di Cassazione, non faranno buona prova.

Queste Commissioni agiscono isolatamente senza un coordinamento fra loro; è vero che vi sono anche due collegi di commissari, ma a me pare che l'incarico della ripartizione di questi beni demaniali sarebbe stato opportuno affidarlo ai prefetti, come i più idonei per queste operazioni. Invece i prefetti sono messi in

disparte, e soltanto intervengono per le inesattezze di elenchi, o per ritardi nelle operazioni, essi hanno una parte affatto secondaria, ed a me pareva che i prefetti dovessero avere la parte principale essendo quelli che conoscono le condizioni delle proprie provincie meglio di commissari tolti dalla Corte di cassazione, dalla Corte di appello, oppure dal Consiglio di Stato. E poi come si fa questa ripartizione dei beni demaniali? Si fa ripartendoli, come si stabilisce all'art. 22, fra i capifamiglia con figli minorenni:

i capifamiglia con figli,

i capifamiglia senza figli,

oppure fra persone che abbiano ben meritato della patria, avendo combattuto nelle guerre per la nostra nazionale indipendenza.

Ciò va bene, ma in provincie dove la popolazione rurale è accentrata in gruppi, in paesi che si dicono città ma sono gruppi di coloni, di contadini, e i possidenti stanno ordinariamente nelle grandi città e dove la campagna è spopolata, io credo che per ottenere un qualche risultato bisognerà pensare a fornire questi coloni degli strumenti rurali e dei mezzi occorrenti per la coltivazione del terreno. Nè ciò basta, bisognerà pensare anche alla costruzione di case coloniche sui fondi che loro assegniamo, altrimenti ricadremo nella condizione presente.

Questo si dovrà fare, ma ci vorrà molto tempo e molta spesa per distrarre dai presenti centri i lavoratori e portarli sui terreni da coltivarsi. Io credo che ben pochi di questi coloni a cui si affideranno i poderi, sieno pure in misura mediocre, potranno coltivarli e finiremo col vedere che questi abbandoneranno i terreni loro assegnati per l'impossibilità di coltivarli utilmente, oppure cercheranno di cederli ad altri. Ben molto di più bisognerà fare di quello che è stabilito in questo disegno di legge.

È una questione questa che per molte parti d'Italia è importante e di grande urgenza.

Io credo che le condizioni, in parecchie delle nostre provincie della popolazione agricola, non sieno studiate con quella pratica intelligenza che è necessaria e che si improvvisi con troppa fiducia un miglioramento che si vorrebbe subitaneo, ma che non può essere che portato dal tempo e da provvedimenti che, ripeto, non si possono improvvisare, che devono essere meglio maturati e che dopo l'esperienza si tro-

veranno necessari per ottenere lo scopo che da questa legge si spera.

Ad ogni modo, se questa legge sarà attuata, io credo che se per ora non potrà portare che pochissimi benefizi, ci dimostrerà almeno la necessità di ulteriori provvedimenti e ci sarà sprone a quel miglioramento che è richiesto dalla popolazione agricola, e che, legislativamente, è domandato al Parlamento ed al Governo.

Intanto sarà come una prova e una voce di reclamo pel miglioramento di queste popolazioni agricole, ora ridotte in miserrimo stato, sarà una voce la quale, col tempo, potrà avere l'effetto; ma per la legge quale ci viene oggi portata in discussione e senza abbondanti mezzi, specialmente pecuniari, gli effetti saranno, ripeto, ben piccoli.

Io però non rifiuterò il mio voto favorevole alla legge, sempre con la speranza che questa non sarà l'ultima parola che si farà su questo argomento, ma che dovremo con mezzi più pratici e più sicuri ed efficaci provvedere a queste non poche, per molte provincie, urgenti necessità.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Signori senatori, il progetto di legge che è innanzi a voi, è un progetto modesto e non ha quell'importanza che gli si vuol dare; non è altro che una liquidazione della vecchia questione, che dura da quasi un secolo nel Mezzogiorno intorno a Demani comunali.

È una questione antichissima, ma sempre viva. Bisogna trovar modo di uscirne, e uscirne rispettando le ragioni delle popolazioni e i diritti dei proprietari.

Perchè il Senato si formi un giusto concetto del progetto che è ora in discussione, dirò che non si tocca nulla in quanto alla sostanza delle leggi in atto vigenti. Tutto rimane inalterato, immutato. Quel che si muta, è l'organismo della giurisdizione.

In luogo dei prefetti che sono i commissari ripartitori desiderati dall'onor. Cavalletto si sostituiscono i nuovi commissari demaniali, che sono i consiglieri di Stato, i consiglieri di Corte di cassazione o i presidenti di sezione di Corte d'appello.

Quale fu la genesi di questo mutamento che in sostanza è radicale?

Bisogna guardare un po' alla storia di queste operazioni. La farò in poche parole.

Quando abolito il feudalismo nel 1806 si ordinò lo scioglimento dei diritti promiscui e la divisione dei Demani, fu istituito un tribunale straordinario, la Commissione feudale in breve tempo compì un'opera stupenda per dottrina, per giustizia, per progresso. Si deve ad essa se il continente napoletano fu spazzato da tutte le pastoie che vincolavano la proprietà fondiaria. Ma vi fu anche l'opera sagace, attenta, vigile e solertissima dei commissari ripartitori. Però la loro opera fu efficace fino al 1814.

D'allora in poi è una vera fermata in queste operazioni.

Noi abbiamo domandato una statistica del numero delle operazioni allora eseguite, ma non ci fu possibile averla, anche perchè in quell'epoca questa scienza non era in onore e in credito.

Però il fatto è questo, che da quell'epoca in poi le operazioni intorno allo scioglimento dei diritti promiscui e alle divisioni dei demani furono molto scarse, e nel 1816 si pubblicò l'articolo 176 della legge comunale che affermò il principio della reintegra, il quale era un provvedimento giudiziario per poter restituire il possesso dei demani comunali alle popolazioni. Si credeva che questo fosse un rimedio efficacissimo, ma si trovò il rimedio anche in senso contrario e queste reintegre furono molto scarse, perchè si deduceva sempre la eccezione della non demanialità delle terre, la quale spogliava il magistrato amministrativo della sua giurisdizione e induceva la necessità d'istituire un giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria.

Nel 1861 si sentì il bisogno di ritornare ai commissari demaniali. Ci fu il decreto luogotenenziale, ma non fu molto copiosa l'opera di questi commissari demaniali.

L'art. 49 delle istruzioni ritardò molto l'operazione relativa ai demanii comunali, perchè i commissari dovevano rispettare il possesso trentennale degli occupatori.

Siccome quasi tutte le occupazioni datavano da oltre trent'anni, l'opera dei commissari ripartitori fu impastoiata un po', ed allora si tornò a' prefetti. E veramente non c'è molto

da lodarsi dell'opera di costoro i quali hanno trovato tutti gli ostacoli che avevano reso difficile ed inefficace l'opera dei commissari.

Ora, onor. Cavalletto, crede giusto, crede opportuno di perdurare in un sistema che non ha reso mai frutti tali da potere affermare che noi siamo vicini alla soluzione di questa eterna questione?

Io credo di no. Dovendo rispondere con coscienza dobbiamo dire che veramente c'è ancora qualche cosa da fare.

Con il nuovo progetto di legge si è tolta questa giurisdizione ai prefetti, non solo per opportunità ma anche per un principio molto più razionale.

Questa materia demaniale è un ordito, una tessitura di operazioni amministrative e giudiziarie contemporaneamente eseguite dal commissario.

Iniziate le operazioni demaniali, se nasce una controversia, si verifica una contestazione, che toglie al commissario la facoltà di proseguire i suoi atti amministrativi.

Il commissario demaniale non può più andare innanzi e allora si devolve l'affare alla cognizione dell'autorità giudiziaria.

Ora tutto questo non può dare un risultato pratico e sollecito. Quindi il Governo ha giustamente proposto e l'Ufficio centrale ha accettato la innovazione importante, cioè che il commissario demaniale non solo abbia funzioni amministrative, ma anche giurisdizione, potestà di giudicare.

E quando noi vogliamo che in una stessa persona si riuniscano le funzioni amministrative e la giurisdizione, allora non era più possibile mantenere nei prefetti le funzioni finora loro attribuite intorno allo scioglimento della promiscuità, intorno a tutte le operazioni che riguardano la materia demaniale.

Quindi la necessità che intervenisse l'opera di un alto magistrato, di un consigliere di Stato o di cassazione, il quale cominci e prosiegua le operazioni amministrative, e in caso sorga una contestazione giudiziaria, la risolva in via contenziosa.

E non a torto il Governo ha proposto che queste funzioni siano demandate ad alti funzionari e l'Ufficio centrale ha accettato la proposta dopo molta discussione su questa materia, e la ragione è evidente.

Le popolazioni che credono di avere tanti diritti, hanno veduto per una lunga serie di anni che i funzionari, preposti a tali operazioni, non hanno dato risultati pratici eguali alle loro speranze; e ciò che ha radice in un mal composto ordinamento procedurale, attribuiscono a malvolere del Governo.

È urgente provvedere ed è necessità mandare questi alti funzionari per assicurare le popolazioni, che il Governo dice da senno, che le operazioni si debbono fare con serietà, che questi alti magistrati possono anche combattere contro tutte le prepotenze degli occupatori, che faranno giustizia a tutti, e giustizia alle popolazioni, giustizia anche ai proprietari.

Comprendo che ciò importerà un po' di spesa, ma io credo che ne valga la pena, poichè è una questione così vecchia che è bene che si risolva una volta, e con soddisfazione di tutti.

L'onor. Cavalletto parlava anche intorno al modo della divisione e più che al modo, intorno alle persone, le quali debbono concorrere nella ripartizione dei demani.

L'onor. Cavalletto giustamente fece molti voti, ai quali io, non come componente l'Ufficio centrale, ma come senatore, individualmente mi associo con tutto l'animo.

Ma noi non possiamo creare, improvvisare il piccolo proprietario, perchè occorre una vera preparazione.

Sono necessarie, indispensabili le case coloniche; ma, e i danari, onor. Cavalletto?

Noi ne avremmo fatto un articolo apposito, e creda, onor. Cavalletto, avremmo saputo anche organizzare le cose in modo serio, perchè avevamo nel nostro Ufficio, persona competentissima, il senatore Faina, che avrebbe potuto portare il largo contributo delle sue cognizioni scientifiche e tecniche sulla materia.

Ma non si poteva proporre un articolo, che eravamo convinti restava lettera morta.

Noi abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo lavorato con amore, abbiamo cercato di trovare i danari senza domandar nulla allo Stato. Il Governo a questi chiari di luna ci avrebbe risposto: L'intenzione è buona, ma i quattrini mancano.

E noi abbiamo cercato di raspollare qualche cosa qua e là.

Se i demani sono esuberanti per i contadini

si venderanno ed il ricavato farà parte della cassa.

Abbiamo inoltre trovato una risorsa che, per me, sarà importante.

Questi demani in gran parte sono stati distratti, venduti o ripartiti: ci sono i canoni che hanno i comuni, ed i comuni non hanno diritto ad avere questi proventi demaniali.

I proventi demaniali sono delle popolazioni ed allora noi abbiamo nel n. 4 dell'art. 28 determinato che tutti questi proventi che derivano dai demani comunali formino parte di questa cassa che non ha altro scopo che quello di dare delle sementi, di fare delle piccole anticipazioni che chiamiamo sussidi, con interesse minimo. Imperciocchè se questa povera gente deve ricorrere al credito, naturalmente gl'interessi saranno troppo usurari. E per fare anche una cosa un po' più concreta, per mettere il contadino in condizione di potersi giovare reciprocamente, abbiamo stabilito il consorzio obbligatorio.

È questa una diminuzione di libertà, ma questa diminuzione di libertà la legge la fa sempre quando vi è una utilità pubblica, una utilità sociale da conseguire, e quindi abbiamo detto: questi contadini, questi quotisti si riuniscano in modo obbligatorio, e così è possibile che queste piccole forze associate possano vivere e svilupparsi.

Se l'onor. Cavalletto ci saprà suggerire qualche cosa di meglio, io credo che l'Ufficio centrale sarà ben felice di accettarne le proposte, ma credo che, date le condizioni attuali, non si possa trovare nulla di più pratico e di più concreto di ciò che l'Ufficio centrale ha proposto.

Ed ora una parola all'onor. senatore Cordova per ringraziarlo delle parole benevoli indirizzate al relatore della legge, il quale è lietissimo che questo progetto di legge corrisponda in parte ai voti di un comizio, di un'assemblea che fu tenuta in Palermo.

Ma l'Ufficio centrale accetta questo voto fatto dall'assemblea in massima; il deferire all'ufficio del Genio militare le più importanti operazioni demaniali per eseguirle *more bellico*, veramente è un voto che non mi garba.

Questo voto, questo desiderio può trovare scusa nel tempo in cui fu manifestato; può significare che vi sia urgenza a provvedere,

ma si deve provvedere a modo e a verso ed in conformità della legge e dei principii del diritto.

L'urgenza c'è, e questa non è sola per la Sicilia, onorevole Cordova. Io credo che maggiore è l'urgenza per le provincie napoletane, perchè maggiore è l'estensione delle terre da dividere, maggiore l'estensione delle terre che sono illegittimamente occupate.

Non vi è dubbio che l'escursione storica che ha fatto il mio amico Cordova ha una grande importanza, ma è una stanca reminiscenza di un tempo che fu, e noi non possiamo portarvi riparo.

Dice benissimo l'onorevole Cordova.

Il Parlamento siciliano nel 1810, e poi con una legge la quale fu sanzionata nel 1813 abolì il feudalismo, ma siccome c'era della gente che sapeva fare, abolì il feudalismo a suo profitto e consumo.

Infatti fu adoperata una formula molto profittevole ai baroni, formula notata da un illustre scrittore, per la quale i feudi d'allora si possedevano quasi in allodio, e questa era una frase importantissima perchè d'allora in poi tutte le terre divennero allodiali, e quindi promiscuità usi civici tutto andò in fumo, ed allora i baroni ebbero fretta a far concordati, transazioni, od ottenere dei giudicati; e noi legislativamente non possiamo scuotere queste posizioni; non possiamo dar di frego alle transazioni e non possiamo distruggere i giudicati.

Tutto quello che dice il senatore Cordova è vero, ed è tanto vero che la conseguenza è questa che non ci è molto da fare in Sicilia. Io credo che se si tolgono poche provincie dove esiste ancora qualche cosa del demanio comunale e degli usi civici, in molte la questione demaniale non esiste, mentre nelle provincie napoletane esiste ancora ed è viva. Da una statistica che noi abbiamo avuto cura di allegare alla relazione, si rileva che le terre illegittimamente occupate su per giù assommano quasi ad 80,000 ettari. I commissari ripartitori avranno quindi non poco a fare nelle provincie napoletane, perchè, anche calcolando che di queste terre per 20,000 ettari appartengano alla Sicilia, la occupazione di 60,000 ettari, è un grosso affare; perciò l'urgenza a provvedere si ha anche e forse molto più per le provincie napoletane.

Io non ricordo tutto quello che fu fatto da Francesco II, quello che il senatore Cordova volle rammemorare al Senato intorno alla legge del 15 dicembre 1825; nè anche ricordo un'altra legge del 1832, che dava forza esecutiva ai registri dei baroni; ma ricordo solo che le istruzioni, le quali furono pubblicate col decreto reale dell'11 dicembre 1841, misero la questione proprio nei termini più legali. Quindi dal 1841 la questione dei demani comunali in Sicilia è identica alla questione che si agita nelle provincie napoletane. In quel decreto in sostanza non si fa altro che richiamare le leggi e le istruzioni pubblicate in Napoli, ripetendo le stesse parole e le stesse definizioni. Dunque non esiste più diversità di legislazione in Napoli ed in Sicilia dal 1841 in poi; mentre prima qualche cosa di profondamente diverso vi era. Onde non eravi ragione di far due leggi, ma dovevasi fare unico provvedimento, perchè essendo identica la materia da governare, bastava una sola legge.

Il senatore Cordova volle poi entrare in qualche particolare; io lo pregherei di riservare queste questioni particolari al momento in cui verranno in discussione gli articoli; giova però che io dica una parola sulle indennità.

La questione delle indennità è grossa, e noi l'abbiamo risolta nell'interesse dei contadini anzichè in quello dei proprietari.

Senza invocare il Codice feudale, che non è più parola vivente, si tratta dell'applicazione di un principio di diritto antico, che è anche moderno.

Se vi è un diritto di proprietà, se il magistrato dichiara che queste terre non sono demaniali, e si trovano già ripartite fra contadini, con qual diritto potremmo dire ai proprietari: voi non siete più proprietari. Riconosciamo invece a metà il vostro diritto, che si trasforma in ragion di credito: e con quanta opportunità potremmo dire a contadini poveri se volete rimanere, pagate la indennità che sarà determinata dall'autorità competente?

Dunque non fu solo una questione di diritto, ma anche di opportunità, che consigliò l'Ufficio centrale a non accettare questa parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale, consacrando un principio che è conforme alla giustizia, che non trasforma un diritto di proprietà in una mera ragione di credito.

In quanto al ricorso in Cassazione, senta, onorevole Cordova, ci è stato mosso già l'appunto di aver voluto fare della legge eccezionale in questa materia, mentre si danno garanzie complete, si designa un altissimo magistrato giudice singolare in prima istanza; si dà un magistrato in appello composto di tre altissimi funzionari. Cosa volete? Noi abbiamo la tradizione delle due istanze e del ricorso in Cassazione, siamo popolazioni latine, e non rinunziamo a queste tradizioni.

Abbiamo creduto importante che il ricorso in Cassazione non si debba escludere, per modo che da noi non si toccano affatto i gradi di giurisdizione; si mutano solo le persone che devono giudicare, a vantaggio e a beneficio di tutti coloro che sono interessati nelle questioni demaniali.

Ma la decisione, e in questo noi abbiamo modificato una parte del procedimento la quale io fo voti faccia parte dell'ordinamento della Cassazione, sulle questioni di diritto fu stato per modo che il collegio non torni più sopra una questione la quale è stata risolta dal magistrato supremo.

Dunque io credo che il senatore Cordova potrebbe accettare quest'articolo perchè è una garanzia per tutti e non si allunga di molto l'esito finale delle questioni, perchè noi siamo stati scrupolosi a spogliare tutta la materia da ciò che è estraneo ai demani, e siccome le questioni di garanzia potevano anche far parte per ragione di connessione di questo giudizio, noi siamo stati solleciti a dichiarare che l'unico tema del giudizio dev'essere la materia demaniale.

Se la questione di garanzia nasce, questa si deve risolvere dall'autorità giudiziaria, e noi l'abbiamo fatto a ragion veduta per non complicare molto le questioni, perchè il giudizio possa arrivare spigliato e sollecito al suo fine.

Sull'ultimo appunto che si fa intorno alle quotizzazioni che si debbono fare dopo esaurito il ricorso in Cassazione, farò solo una modesta osservazione pratica.

Ed è questa: Se il ricorso in Cassazione è accolto, se prima che il ricorso fosse stato prodotto in Cassazione la ripartizione del demanio fosse stata eseguita; se i contadini si trovassero in possesso delle terre demaniali quali è la conseguenza di un giudicato di annullamento della sentenza del collegio commissariale? È

questa che il possessore se ne va via, ed allora le popolazioni si convinceranno che la legge ha fatto dei proprietari per burla; oggi lo siete, domani andate via perchè c'è una sentenza che non ha riconosciuto la proprietà demaniale.

Col nostro sistema si ritarda un po', è vero, ma un po' di ritardo non fa male; anzi ritengo che porterà vantaggio, e mi auguro che il senatore Cordova il quale è stato così benevolo in principio, lo sarà fino all'ultimo, dando il suo voto a questo modesto progetto di legge:

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Signori senatori, dirò brevemente perchè il Governo ha acconsentito a che la discussione si svolga sul progetto dell'Ufficio centrale, salvo alcune modificazioni già concertate tra questo ed il Governo.

Il Governo, rinunciando al suo progetto, non riconosce già che questo sia cosa leggera e non abbastanza ponderata; no.

Accetta il progetto dell'Ufficio centrale perchè non è se non il miglioramento ed il completamento delle proposte governative.

In questo disegno di legge, intorno a cui con tanta diligenza ha lavorato l'Ufficio centrale del Senato, ed a cui si connettono tanti interessi pubblici e privati, tre sono i punti fondamentali: la questione giurisdizionale, quella della prescrittibilità o no dei beni demaniali e quella dei consorzi.

I criteri direttivi del Governo e dell'Ufficio centrale sono stati e sono sostanzialmente identici. La differenza è soltanto di modo e di particolari.

La proposta dei commissari ripartitori fu fatta dal Governo e fu fatta completa con l'attribuzione al commissario anche delle funzioni giudiziarie; l'Ufficio centrale l'ha soltanto migliorata.

L'onore Cavalletto avrebbe preferito che non si ponessero in disparte i prefetti; ma in vero i commissari demaniali hanno una storia, e questa è tale che può essere ricordata con onore.

Quella dei prefetti in questa materia non dà invece luogo a dire altrettanto, come osservava il relatore dell'Ufficio centrale. Dove è un prefetto, sia pure egli la fenice dei prefetti, la po-

litica c'entra un poco e noi in questa materia non vogliamo che entri. Ecco perchè è stato proposto il commissario ripartitore; scelto però fra quegli alti magistrati, o del Consiglio di Stato, o della Corte di cassazione, o della Corte di appello, che ispirano maggior fiducia di competenza, d'indipendenza, d'imparzialità e di giustizia. Inoltre al prefetto non potevano darsi attribuzioni di magistrato in questioni prettamente giuridiche e ciò avrebbe recato danno perchè sarebbe occorso spesso andare ai Tribunali, moltiplicando per tal modo gli enti e perdendo tempo, mentre alle popolazioni interessa che si faccia presto.

Tanto la proposta ministeriale, quanto quella dell'Ufficio centrale ritennero inoltre che dopo il giudizio del commissario, l'appello si devolvesse al Collegio commissariale; per cui qui pure fra i progetti del Governo e dell'Ufficio centrale era questione soltanto di limiti.

L'istituzione dei collegi commissariali fu ammessa dall'una e dall'altra parte, come quella che dava maggiore garanzia di stabilità e di uniformità di giudizi. Se i giudizi in appello dovessero andare innanzi ai magistrati ordinari, noi avremmo i giudizi di sei Corti di appello, tre di Sicilia e tre delle provincie meridionali. Invece dandosi tali giudizi ai collegi commissariali, noi non ne abbiamo che due: uno per le provincie napoletane ed uno per la Sicilia.

Quanto al ricorso in Cassazione è da osservare che anche nei giudizi arbitrari nei quali si sia fatta rinuncia al giudizio di Cassazione, può sempre farsi ricorso alla Corte suprema per vizi di nullità: è parso quindi al Governo che bene abbia fatto l'Ufficio centrale coll'ammettere il ricorso in Cassazione, sia perchè le garanzie di giustizia non sono mai troppe, sia perchè un giudizio di questa fatta è da ritenersi che non costerà troppo tempo.

Ed invero l'Ufficio centrale ha ridotto di due terzi i termini per ricorrere e si potrebbe altresì aggiungere nel relativo articolo che il giudizio della Corte suprema può farsi con la abbreviazione dei termini.

Nè si spaventi l'onor. Cordova se si ammette anche il giudizio di revocazione, in quanto che il giudizio di revocazione può correre contemporaneamente e di pari passo con quello della Corte suprema.

Si era pure concordi nel riconoscere la necessità di impedire che quegli che è stato fatto proprietario oggi, abbia a cessare di esserlo domani, ossia che l'assegnatario della quota di beni demaniali vendesse subito la quota assegnatagli.

L'esperienza è maestra. Delle distribuzioni di terre ne sono state fatte più d'una e in più tempi; ma, come giustamente notava il rapporto dell'Ufficio centrale, malgrado questo, non si è fatto alcun proprietario.

Quindi il Governo si preoccupava della necessità di qualche temperamento, per il quale l'assegnatario incominciasse un po' a famigliarizzarsi col terreno, a prendere amore alla quota divenuta sua proprietà.

Proponeva il Governo che per dodici anni il terreno si considerasse come dato in affitto, salvo all'assegnatario il divenirne proprietario allo spirare di questo termine, quando avesse adempiuto agli obblighi che gli erano stati imposti.

L'Ufficio centrale, persuaso pur esso della necessità di qualche temperamento in proposito, preferì un altro modo. Aveva più vie davanti a sè; poteva, ad esempio, stabilire quel che si chiama comunia o collettività, quale si praticò nell'ordinamento dei domini collettivi dell'ex Stato pontificio.

Ma non tutte le istituzioni si confanno egualmente a tutti i paesi. E l'Ufficio centrale, anzichè adottare il principio della comunia o della collettività, ha preferito contemperare la creazione della proprietà individuale con la istituzione di un consorzio per il quale, per lo meno fino al termine di 20 anni, ogni assegnatario non potesse alienare la sua quota e nemmeno dividerla.

Qui vi è stata, in somma, fra il Governo e l'Ufficio centrale del Senato differenza di metodi, mentre tendevamo tutti allo stesso fine.

L'onorevole Cavalletto non è abbastanza sicuro che questa legge possa dare tutti i buoni effetti che ognuno di noi vorrebbe ripromettersi.

Per certo questa legge non farà miracoli, ma apporterà del bene senza dubbio.

Con questa legge forse non potremo costruire le case coloniche che sono un desideratum suo e nostro, ma i cultori della terra si potranno,

colla Cassa di sussidi escogitata nel progetto, fornire di strumenti e di capitali in modo che la loro proprietà possa esser meglio coltivata e per conseguenza più fruttifera.

Anzi, a questo riguardo, io mi permetterò di proporre che si tolga dall'articolo 28 qualche disposizione la quale forse potrebbe dimezzare i benefici che principalmente l'istituzione del fondo di sussidio deve arrecare agli assegnatari.

Io vi ho detto brevemente, o signori, il perchè il Governo accoglie, fa buon viso, fa suo il progetto della Commissione, con quei temperamenti e quelle modificazioni che sono stati convenuti.

Non ho poi che a dire una parola all'onorevole Cavalletto. Egli ha fatto voto che questa non sia l'ultima parola, ed io gli rispondo che è appena la prima, imperocchè è fermo proposito del Governo di non arrestarsi su questa via e di fare quanto è in poter suo per migliorare le condizioni delle classi agricole nell'Italia del Mezzogiorno.

E difatti sono allo studio del Governo, ed io immeritamente incaricato di questo ufficio me ne sto ora occupando, diversi progetti dai quali spero che verrà qualche beneficio, e non lieve, a popolazioni che finora sono state degne di miglior fortuna. (*Bene, benissimo*).

Senatore CAVALLETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLETTO. Io ringrazio l'onorevole relatore e l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi hanno dato.

Le osservazioni che io feci non avevano scopo di ostacolare o combattere la proposta legge.

Io mi felicito che le promesse che or ora ha fatto l'onorevole ministro d'agricoltura, possano attuarsi fra breve, non solo a beneficio delle popolazioni rurali dell'Italia meridionale, ma anche del resto d'Italia. E gli ricordo principalmente la necessità e l'urgenza che sia riveduto il Codice civile per quanto concerne i contratti agrari.

Su questo argomento ha fatto importanti dichiarazioni ed esplicite promesse il distinto giurista Gianturco, quando, rappresentando egli il ministro di grazia e giustizia, diede risposta a me che gli facevo istanza affinché i contratti agrari fossero basati sulla vera giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

Tutte le attribuzioni, che in materia di terre demaniali comunali sono ora demandate ai prefetti delle provincie Napoletane e Siciliane, vengono trasferite con la presente legge a speciali commissari, ciascuno dei quali sarà delegato con decreto reale a compierle da sè solo in una o più provincie. I commissari dovranno essere scelti fra i consiglieri di Stato, i consiglieri delle Corti di cassazione e i presidenti di sezione delle Corti d'appello.

L'ufficio del Commissariato avrà sede presso quella prefettura che sarà designata nel decreto di nomina.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Si è concordato dall'Ufficio centrale col Ministero, un'aggiunta a questo articolo dove si dice: « I commissari dovranno essere scelti fra i consiglieri di Stato, i consiglieri delle Corti di cassazione e i presidenti di sezione delle Corti d'appello » si aggiunga: « Su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con gli altri ministri interessati ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, propone che in fine al primo paragrafo, dopo le parole « delle Corti d'appello » si aggiunga: « su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con gli altri ministri interessati ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'articolo così emendato.

Art. 1.

Tutte le attribuzioni, che in materia di terre demaniali comunali sono ora demandate ai prefetti delle provincie Napoletane e Siciliane, vengono trasferite con la presente legge a speciali commissari, ciascuno dei quali sarà delegato con decreto reale a compierle da sè solo in una o più provincie. I commissari dovranno essere scelti fra i consiglieri di Stato, i consiglieri

delle Corti di cassazione e i presidenti di sezione delle Corti d'appello su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto cogli altri ministri interessati.

L'ufficio del Commissariato avrà sede presso quella prefettura che sarà designata nel decreto di nomina.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I commissari demaniali corrispondono per la parte economica col Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per la parte giudiziaria col Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. D'accordo col ministro proponiamo la soppressione delle parole: *per la parte economica* e di aggiungere la parola *anche*, dopo per la parte giudiziaria.

Questa modificazione si fa per rendere più scolpita l'idea che le attribuzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, rimangono inalterate.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'Ufficio centrale d'accordo col ministro, propone due emendamenti a questo articolo:

Uno suppressivo, togliendo cioè le parole: « per la parte economica »: l'altro aggiuntivo, e consiste nel dire: « e per la parte giudiziaria anche col Ministero di grazia, giustizia e dei culti ».

Chi approva le parole: « per la parte economica » è pregato di alzarsi.

(Non sono approvate).

Pongo ai voti l'aggiunta della parola: « anche » dopo le parole « e per la parte giudiziaria »: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 2 così emendato:

Art. 2.

I commissari demaniali corrispondono col Ministero di agricoltura, industria e commercio, e per la parte giudiziaria anche col Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci di ciascun comune formeranno, sotto la loro responsabilità, l'elenco dei beni-fondi del comune, distinguendo i patrimoniali dai demaniali ed indicando sì degli uni che degli altri la natura e l'estensione, l'uso a cui sono addetti, se occupati o promiscui, o se tenuti ad affitto, a colonia, o ad economia.

In caso d'inadempimento entro il termine stabilito o d'inesattezza dell'elenco, il prefetto d'ufficio o su proposta del commissario invierà sopra luogo un incaricato per compilarlo. Le spese saranno regolate secondo il disposto dell'articolo 126 della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Non parrebbe forse meglio dire: « il prefetto invierà d'ufficio, ecc. » invece che: « il prefetto d'ufficio o su proposta del commissario invierà, ecc.? »

Senatore INGHILLERI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di accettare questa trasposizione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 colla trasposizione cui ho accennato, accettata dall'Ufficio centrale:

Art. 3.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci di ciascun comune formeranno, sotto la loro responsabilità, l'elenco dei beni-fondi del comune, distinguendo i patrimoniali dai demaniali ed indicando sì degli uni che degli altri la natura e l'estensione, l'uso a cui sono addetti, se occupati o promiscui, o se tenuti ad affitto, a colonia, o ad economia.

In caso d'inadempimento entro il termine stabilito o d'inesattezza dell'elenco, il prefetto invierà d'ufficio o su proposta del commissario sopra luogo un incaricato per compilarlo. Le spese saranno regolate secondo il disposto dell'art. 126 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

Art. 4.

I commissari, ricevuti gli elenchi, procederanno con le forme e nei modi stabiliti dalla

presente legge al compimento delle operazioni demaniali comunali di che appresso.

(Approvato).

Art. 5.

I commissari sono incaricati di eseguire in via amministrativa e conciliativa e di omologare con ordinanze le seguenti operazioni:

1. di riconoscere le terre demaniali che ancora sono necessarie all'esercizio degli usi civici, identificarle e formarne elenco;

2. di fare le conciliazioni con gli occupatori delle terre demaniali nei limiti consentiti dalla presente legge;

3. di reintegrare le terre occupate per le quali non ha avuto luogo la conciliazione;

4. di eseguire in via amministrativa le operazioni di quotizzazione delle terre demaniali suscettive di coltura agraria;

5. di sciogliere, di comune accordo, fra le parti interessate, le promiscuità tuttavia esistenti, mantenendo soltanto quelle, la cui permanenza sia ritenuta necessaria per circostanze locali e insuperabili;

6. di eseguire le operazioni di divisione in massa dei demani ex-feudali ed ecclesiastici tra gli antichi baroni, i luoghi pii, gli aventi causa da essi ed i comuni, qualora tuttavia ne esistano;

7. di autorizzare nei comuni, ove sia molta la estensione dei demani, la vendita di parte del demanio per lo effetto dell'art. 23 e la vendita del demanio, che non è suscettiva di ripartizione e non è necessaria agli usi civici. La vendita sarà fatta agl'incanti pubblici o a trattativa privata, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

PRESIDENTE. Avverto che il signor senatore Arabia presentava un emendamento su questo articolo 5; ma siccome si riferiva al testo primitivo dell'Ufficio centrale, e il senatore Arabia non è presente, il suo emendamento s'intende ritirato.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Le ordinanze amministrative dei commissari, pubblicate e notificate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, sono esecutive, e non sono soggette a ricorso nè ordinario nè straordinario.

Le ordinanze sulle operazioni dei num. 1 e 7 devono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e contro l'atto di approvazione non è concesso ricorso nè ordinario nè straordinario.

Senatore CORDOVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORDOVA. Propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo, cioè delle parole: «Le ordinanze, ecc.», e prego il signor ministro e l'Ufficio centrale di accettare questa mia proposta.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Accetto la soppressione di questo secondo paragrafo, come propone l'onorevole senatore Cordova.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Accetto, perchè quest'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale formò oggetto di discussione.

In quanto a me sono ben felice che si sopprima, perchè sono contrario a tutti i ricorsi e ordinari e straordinari su questa materia; anche l'Ufficio centrale accetta la soppressione.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor senatore Cordova propone, e l'Ufficio centrale e il ministro accettano, che si sopprima il secondo paragrafo dell'articolo 6.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Ho bisogno di dichiarare che uno dei commissari dell'Ufficio centrale, il quale non si trova presente, insisteva molto pel mantenimento di questo comma; anzi fu proprio per l'insistenza di questo commissario, che esso fu accettato dall'Ufficio centrale.

Ora, vedendo tanta concordia d'idee tra il

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1894

preopinante ed il Ministero, l'Ufficio centrale, accetta la soppressione.

Senatore AURITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI. Debbo spiegare la ragione dell'assenza del collega nell'Ufficio centrale, senatore Pascale, il quale si è molto interessato di questo progetto di legge.

Quest'aggiunta fu precisamente suggerita da lui, e quindi da noi accettata.

Anzi egli stamane scrivevami, insistendo non solo, ma aggravandone il concetto, poichè riteneva che, invece dell'approvazione generica del Governo, si richiedesse un decreto reale, al seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

Il Pascale stamane è stato sorpreso da febbre e quindi non ha potuto venire in Senato. Egli in talune parti del progetto di legge dissentiva dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, e si riserbava di sviluppare le sue idee sia nella discussione generale, sia in quella degli articoli.

Una delle obiezioni che egli opponeva era sull'appello, che dovesse cioè proporsi non al collegio dei commissari, ma alla Corte d'appello ordinaria, secondo la legge attuale.

Ho inteso la necessità di fare queste dichiarazioni, perchè l'assenza del nostro collega Pascale non si attribuisca che a forza maggiore.

Di ciò siamo dolenti, perchè, lui presente, la discussione avrebbe potuto prendere una maggiore ampiezza.

PRESIDENTE. È dunque proposta la soppressione del secondo paragrafo dell'art. 6, che è accettata dall'Ufficio centrale e dal Ministero.

Pongo ai voti questo secondo paragrafo:

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Le ordinanze sulle operazioni dei num. 1 e 7 devono essere approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, e contro l'atto di approvazione non è concesso ricorso nè ordinario nè straordinario.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo sesto così emendato:

Art. 6.

Le ordinanze amministrative dei commissari, pubblicate e notificate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, sono esecutive, e non sono soggette a ricorso nè ordinario nè straordinario.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 7.

In caso di controversia i commissari risolveranno in via contenziosa e decideranno con sentenze:

1. Tutte le questioni anche di possesso e di proprietà relativamente alle operazioni dei nn. 3, 5 e 6 dell'articolo 5;

2. Le controversie di decadenza dei quotisti e di adempimento coattivo degli obblighi nei rapporti con l'Amministrazione del consorzio;

3. Le controversie sulle conciliazioni omologate e loro conseguenze.

(Approvato).

Art. 8.

Decorsi dieci anni dalla attuazione della presente legge, i possessori di demani comunali potranno invocare la prescrizione trentennale, computando anche il tempo anteriore.

Potranno invocarla gli occupatori dei demani comunali posteriori alla attuazione della presente legge.

In tutti i casi gli atti compiuti anche per procedimenti d'ufficio sono interruttivi della prescrizione.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Per dare maggiore precisione all'articolo l'Ufficio centrale propone che alla parola *attuazione*, si sostituisca quella di *pubblicazione*, dicendo: «Decorsi dieci anni dalla pubblicazione, ecc.».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta?

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È un emendamento concordato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti questo emendamento.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 8 così modificato:

Art. 8.

Decorsi dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, i possessori di demani comunali

potranno invocare la prescrizione trentennale, computando anche il tempo anteriore.

Potranno invocarla gli occupatori dei demani comunali posteriori alla pubblicazione della presente legge.

In tutti i casi gli atti compiuti anche per procedimenti d'ufficio sono interruttivi della prescrizione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Pel compimento delle operazioni di cui al n. 4 dell'art. 5, e per tutti gli atti e procedimenti preparatorii e d'istruzione, i commissari si potranno avvalere del personale forestale; potranno in caso di necessità nominare agenti demaniali, e richiedere il concorso del personale dell'ufficio del genio civile della provincia.

BARAZZUOLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Per quanto il Ministero sia disposto a largheggiare in prerogative verso i commissari, credo che sarebbe più prudente lasciare al Governo la nomina degli agenti demaniali che talora possono occorrere. Quindi l'articolo potrebbe essere modificato in questo modo: dove si dice che « potranno nominare » dire « potranno proporre al Ministero di agricoltura e commercio la nomina di agenti demaniali ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta?

Senatore INGILLERI, *relatore*. Sì, accetto; questo emendamento fu già concertato.

PRESIDENTE. Sta bene.

Chi intende che invece di dire « potranno in caso di necessità nominare », si dica « potranno in caso di necessità proporre al Ministero di agricoltura e commercio la nomina di agenti demaniali », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 9 così emendato:

Art. 9.

Pel compimento delle operazioni di cui al n. 4 dell'art. 5, e per tutti gli atti e procedimenti preparatorii e d'istruzione, i commissari

si potranno avvalere del personale forestale, potranno in caso di necessità proporre al Ministero di agricoltura la nomina di agenti demaniali, e richiedere il concorso del personale dell'ufficio del genio civile della provincia.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 10.

I commissari anche nei giudizi di rivendicazione dei beni demaniali, accertato il possesso a titolo di demanio, possono ordinare in via preliminare la reintegrazione.

(Approvato).

Art. 11.

Gli occupatori obbligati al rilascio delle terre demaniali hanno diritto al meno tra lo speso e il migliorato; e saranno soddisfatti col rilascio di parte delle terre occupate eguali al valore delle migliorie.

Possono essere autorizzati a ritenere le terre occupate qualora concorrono le seguenti condizioni:

1. che vi siano altri fondi demaniali da dividersi, o che i fondi recuperati per la poca estensione non si prestino ad una ripartizione;

2. che paghino una somma eguale al valore originario delle terre al tempo della occupazione con gl'interessi, che non ne eccedano il valore originario, ovvero una prestazione annua corrispondente al capitale con gl'interessi come sopra determinato.

(Approvato).

Art. 12.

Indipendentemente dall'azione che compete ai Comuni e ai Comunisti, la tutela degli interessi collettivi in tutte le operazioni demaniali è affidata ad un utente nominato d'ufficio o sopra richiesta del commissario dalla Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 13.

I commissari che intendono iniziare il procedimento di ufficio, devono ordinare la comparizione delle parti interessate e del rappre-

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1894

sentante degli utenti a giorno fisso nell'Ufficio del Commissariato. Nell'ordine dev'essere esposto l'oggetto della comparizione.

(Approvato).

Art. 14.

Il giudizio si contesta colla citazione.

Le udienze sono pubbliche e il procedimento è sommario.

Le citazioni nel caso previsto dall'art. 146 del Codice di procedura civile potranno farsi dietro autorizzazione del commissario per proclami pubblici.

Le parti possono presentarsi avanti il commissario o personalmente o per mezzo di mandatario speciale e produrre le loro conclusioni.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore INGHILLERI, *relatore*. In questo articolo 14 invece di dire: « Il giudizio si contesta con la citazione » si deve dire: « Il giudizio si inizia colla citazione ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Chi accetta che alla parola: « si contesta » sia sostituita la parola: « si inizia » è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo l'art. 14 così emendato:

Art. 14.

Il giudizio si inizia con la citazione.

Le udienze sono pubbliche e il procedimento è sommario.

Le citazioni nel caso previsto dell'art. 146 del Codice di procedura civile potranno farsi dietro autorizzazione del commissario per proclami pubblici.

Le parti possono presentarsi avanti il commissario o personalmente o per mezzo di mandatario speciale e produrre le loro conclusioni.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimanderemo il seguito di questa discussione ad altra seduta.

Ora pregherei i signori senatori a volersi riunire domani alle ore 16 negli Uffici. Non si

terrebbe seduta pubblica perchè negli Uffici vi sono alcune leggi assai importanti da esaminare.

Il Senato quindi si riunirebbe in seduta pubblica venerdì alle ore 15, sia per proseguire la discussione della presente legge, sia per esaminare altre leggi di cui le relazioni sono state, o verranno presentate.

Intanto è bene che il Senato sappia che entro venerdì, per dichiarazioni a me fatte dalla Commissione permanente di finanze, sarà distribuita la relazione sui provvedimenti finanziari.

Se ciò accada, come credo che sia sicuro, è bene che per i presenti e per gli assenti, si sappia che io intenderei fosse posto all'ordine del giorno di martedì prossimo la discussione dei provvedimenti finanziari.

Ciò stabilito, rimando dunque la seduta degli Uffici a domani alle ore 16, e del Senato in seduta pubblica a venerdì alle ore 15 coll'ordine del giorno che verrà comunicato ai signori senatori.

Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla enumerazione dei voti.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti a favore dei professori di materie scientifiche nei ginnasi:

Votanti	73
Favorevoli	62
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Approvazioni di maggiori assegnazioni per L. 1,304,600 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1893-94;

Autorizzazione di un'assegnazione straordinaria di L. 3446 77 ad un nuovo capitolo da instituirsi col n. 90 *bis* nello stato di previsione delle spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94, e approvazione di corrispondenti

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1894

diminuzioni sui capitoli n. 43 e 72 dello stato di previsione medesimo:

Votanti	73
Favorevoli	60
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ripartizione di fondi per il bilancio 1894-95 e 1895-96 per la costruzione di strade nazionali e provinciali e richiesta di maggiori somme:

Votanti	73
Favorevoli	60
Contrari	12
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Maggiori spese di ferrovie complementari e riparto degli esercizi 1893-94 e 1894-95:

Votanti	72
Favorevoli	53
Contrari	18
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	16
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 18 e 35).